

## **TI\_GERICHTE 14.2014.152 vom 20. Oktober 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-10-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2014.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.152)

FR: TI\_GERICHTE 14.2014.152 du 20 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 14.2014.152 del 20 ottobre 2014

### **Regeste**

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Stralcio in seguito al ritiro dell'istanza prima dell'udienza. Reclamo tendente all'attribuzione di un'indennità d'inconvenienza

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, nello stralciare la causa, ha posto la tassa di giustizia a carico dell'istante, prescindendo dall'attribuire ripetibili al convenuto. Con il reclamo RE 1, che rileva di avere spedito per raccomandata le sue osservazioni già il 2 luglio 2014, chiede che gli vengano risarciti i costi di 2 raccomandate, di 11 fotocopie a fr. 0.50 l'una, il dispendio di tempo per la redazione delle sue osservazioni di prima sede (fr. 40.–) e del reclamo (fr. 100.–) al costo di fr. 2.– per minuto, per un totale di fr. 162.50. Senza motivazione specifica egli chiede inoltre che CO 1 sia condannata a ritirare la procedura esecutiva presso l'UE di Lugano e a cancellare qualsiasi segnalazione della stessa a chicchessia "tanto meno a banche dati tipo \_\_\_\_\_ o altre", e che l'esecuzione sia dichiarata temeraria e lui risarcito.

#### **E. 3**

In virtù dell'art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie, che comprendono sia le spese processuali che quelle ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste a carico della parte soccombente, ovvero in caso di desistenza a carico dell'attore ( Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 265 a LEF e i rinvii). Contrariamente a quanto avviene per le spese processuali (art. 105 cpv. 1 CPC), il giudice non statuisce d'ufficio sulle ripetibili, ma solo se la parte che vince ne ha chiesto l'assegnazione. Inoltre, l'attribuzione di un'indennità d'inconvenienza alla parte non rappresentata professionalmente in giudizio è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D\_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011 ), da cui risulti – come peraltro rilevato dallo stesso reclamante – che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l'espletamento dei lavori amministrativi personali (v. Tappy , in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad b).

#### **E. 4**

Nel caso specifico, nelle sue "osservazioni" del 2 luglio 2014 RE 1 non ha né chiesto né motivato l'assegnazione di un'indennità d'inconvenienza. Già per questo motivo il reclamo si avvera infondato. Tanto più ove si pensi che le osservazioni erano irrituali siccome

premature – e quindi a quello stadio della procedura inutili –, perché il Giudice di pace non aveva fissato al convenuto alcun termine per esprimersi per iscritto, bensì, facendo uso della scelta che gli consente l'art. 253 CPC, aveva citato le parti a un'udienza da tenersi il 16 luglio 2014 (v. ordinanza del 1° luglio 2014). In queste circostanze anche le spese vive affrontate dal reclamante senza che ne fosse (allora) richiesto non possono reputarsi spese necessarie nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. a CPC. Su questo punto, il reclamo è pertanto da respingere.

#### **E. 5**

Quanto alle altre conclusioni del reclamo, non motivate e nuove, esse sono irricevibili (art. 321 cpv. 1 e 326 cpv. 1 CPC), oltre che estranee a una procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna (fermo restando che CO 1 ha poi comunque ritirato l'esecuzione in questione).

#### **E. 6**

La tassa e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 162.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 70.– relativi al presente giudizio, già anticipati dal reclamante, sono posti a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici  
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.